

Io propongo in conseguenza che questo progetto di legge sia rimandato alla Commissione, affinchè essa proponga un puro progetto di legge, il quale venga adottato dalla Camera.

BUFFA. A me pare che sarebbe molto meglio di rimandare la legge alla Commissione alla fine della discussione su tutti gli articoli, perchè siccome nella discussione si sono proposti emendamenti gli uni contrari agli altri in questa prima metà, lo stesso potrebbe avvenire della seconda metà. Ora la Commissione. . .

(I rumori ed i movimenti dei deputati impediscono di udirne la continuazione).

COSTA DE BEAUREGARD. J'appuie la proposition que vient de faire l'honorable député Buffa et j'insiste pour que la présente loi soit renvoyée à la Commission.

SCLOPIS. Io appoggio la proposta del sig. Buffa per discutere prima il progetto di legge. L'aggiunta che fece la Commissione consiste in ciò che si diede facoltà di arrestare le

persone sospette, ed è una specie di aggiunta alla legge, che abbiamo ereditato indispensabile d'accordo col Ministero della guerra, toccando questa gli interessi della società nazionale; e quindi credo che sia opportuno che la Camera prima discuta questi principii e poi passi all'altro progetto.

IL PRESIDENTE. Veggo che la Camera non è più in numero, e debbo perciò rimandare la continuazione della discussione a domani.

La seduta è sciolta alle ore 4 3/4. (Gazz. P.)

Ordine del giorno per domani all'1 pom.

1° Seguito della discussione sul progetto di legge per l'istituzione del Gran Giudice dell'armata.

2° Sviluppo di proposizioni di deputati.

TORNATA DEL 24 NOVEMBRE 1848

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO DEMARCHI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Relazione della Commissione sul progetto di legge per l'istituzione delle Camere di commercio — Relazione di elezioni — Invito al Ministero di partecipare tutte le nomine e le promozioni di deputati agli impieghi — Interpellanze del deputato Turcotti intorno alla politica ministeriale rispetto alla guerra contro l'Austria — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'istituzione del Gran Giudice dell'armata — Reiezione.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

ARNULFO, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente.

IL PRESIDENTE. La Camera non è ancora in numero, però sospendo di metterlo ai voti per l'approvazione. Si darà intanto un'idea sommaria delle nuove petizioni.

COTTIN, segretario, legge:

N° 511. Una petizione, munita di 505 firme, rappresenta come contrari alla lettera ed allo spirito dello Statuto due articoli del regolamento universitario, pubblicato nello scorso ottobre, cioè gli articoli 16 e 17, che vietano le riunioni d'oltre a 20 studenti e le associazioni loro qualsiasi, ancorchè per fini non vietati, ed invoca dal Parlamento dell'alta Italia che si annullino que'le disposizioni e si chiamino a revisione tutte le leggi universitarie che tendono a diffondere e sancire la servilità e l'arbitrio.

N° 512. Pietro Allegranza narra che avendo il 5 ottobre ottenuto di pubblicare in Domodossola un giornale, con titolo d'*Imparziale*, gli furono, dopo tre numeri, suscitati impedimenti presso l'unica tipografia che colà esiste e con cui aveva convenuto la stampa, e che ridotto all'estrema necessità di stampare almeno un avviso agli associati coi tipi suoi proprii, previa dichiarazione del tribunale gli fu sequestrata ogni cosa. Dopo inutili ricorsi al Ministero dell'interno, invoca la Ca-

mera per essere autorizzato alla stampa col materiale da lui preparato per una nuova tipografia da erigersi in Domodossola.

N° 513. G. Lovisolo, di Nizza Monferrato, presenta alcune lagnanze contro il deputato di quel distretto, specialmente perchè trascura gl'interessi locali che promise di sostenere, e chiede a tale riguardo un'inchiesta.

IL PRESIDENTE. Ora si potrebbe udire il rapporto della Commissione sul progetto di legge per l'istituzione delle Camere di commercio. (Gazz. P.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA ISTITUZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO.

FARINA P. sale alla ringhiera e legge il detto rapporto (*V. Doc., pag. 176*).

IL PRESIDENTE. La relazione sarà stampata e distribuita. Pongo ai voti l'approvazione del verbale.

(È approvato).

Comunico alla Camera una lettera del deputato Albini, che domanda un congedo di giorni 3 (*la legge*).

(È accordato).

MONTZEMOLO. Io vorrei chiamare l'attenzione della Camera sopra la petizione che porta, credo, il N° 311, firmata da molti studenti, i quali si lamentano che gli articoli 16 e 17 del regolamento universitario li privano di molti diritti, i quali sono concessi dallo Statuto ad ogni cittadino, come sarebbe il diritto d'associazione, quello di appartenere a società politiche, ecc.

Senza entrare nel merito della questione, senza nemmeno apprezzare il merito della petizione, mi pare essere giusta la domanda fatta dai petizionisti, poichè dove gli studenti sieno maggiorenni, non vi ha regolamento che possa torre loro quei diritti che la legge fondamentale ha concesso a tutti i cittadini. Credo che la Camera farà cosa utile dichiarando che questa petizione sia riferita d'urgenza, affinchè si provveda secondo risulterà dall'esame della questione.

IL PRESIDENTE. Intende la Camera che questa petizione venga riferita in via d'urgenza?

(È dichiarata d'urgenza).

(Gazz. P.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

IL PRESIDENTE. Il relatore del IV ufficio ha la parola per riferire intorno ad una nuova elezione.

PELLEGRINO, relatore del IV ufficio. Nel collegio elettorale di Racconigi erano 433 gli elettori iscritti, che furono divisi in due sezioni. Nessuno avendo ottenuto la maggioranza nel primo giorno, si convocavano gli elettori pel giorno venturo, 21 corrente, con diffidamento che la scelta dovea venir fatta tra li due candidati che avevan ottenuti maggiori voti al primo scrutinio, cioè tra il signor ministro Alfonso della Marmora ed il signor conte Cravosio.

Nella prima sezione intervennero 88 elettori, dei quali 86 diedero il loro suffragio al signor ministro Della Marmora e 2 al conte Cravosio. Nella seconda sezione intervennero soli 18 elettori e 16 diedero il loro voto allo stesso signor Della Marmora e 2 al prefato conte Cravosio.

Tutte le formalità volute dalla legge essendosi adempiute nella presente elezione, ho l'onore di proporvene l'approvazione a nome del IV ufficio.

(È approvata).

VALERIO. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. Il signor Valerio ha facoltà di parlare.
(Gazz. P.)

MOZIONE DEL DEPUTATO VALERIO PERCHÈ IL MINISTERO COMUNICHI ALLA CAMERA LE NOMINE E LE PROMOZIONI DI DEPUTATI AGL'IMPIEGHI.

VALERIO. Lo Statuto vuole che gl'impiegati regii ammessi nel Parlamento non siano in numero superiore al quarto del numero totale dei deputati. Ora spesso vediamo stampate nella *Gazzetta Piemontese* promozioni di membri del Parlamento: nessuno di noi sa se a queste promozioni sia o no annesso uno stipendio, e se quindi il deputato che si trova in questo caso abbia ancora diritto di sedere tra noi. Sarebbe necessario che i signori ministri ci dessero una nota compiuta degl'impiegati che fanno parte del Parlamento, e che oltre a ciò si dessero premura di partecipare al presidente (il quale, secondo me, dovrebbe darne poi comunicazione alla Camera) l'elenco delle promozioni agli impieghi che si fanno giornalmente

tra i membri della Camera, affinchè si possa giudicare se quei deputati continuano ad aver il diritto di prender parte alle nostre deliberazioni. E ciò anche per non mettere ciascun deputato nella dura situazione di dover scrutare le condizioni dei proprii colleghi onde promuovere la conciliazione tra le loro qualità e la legge.

PINELLI, ministro dell'interno. Il Ministero non ha nessuna difficoltà, per quanto gli spetta, di annuire ai desiderii dell'onorevole deputato Valerio.

CUGIA. Debbo dire alla Camera che questo è appunto il motivo per cui il secondo ufficio non vuole riferire quest'oggi sulle elezioni.

VALERIO. Allora io prego la Camera di prendere atto di questa promessa che fa il Ministero, e di aggiungere le sue istanze alle mie onde essa venga soddisfatta al più presto, perchè io credo che il numero degl'impiegati ecceda quello fissato dallo Statuto; ed ognuno vede quanto sia necessario che ciò possa prontamente stabilirsi, onde non rimangano troppo in sospenso le elezioni che stanno per essere approvate.

(Gazz. P.)

INTERPELLANZE DEL DEPUTATO TURCOTTI SULLA POLITICA DEL MINISTERO RIGUARDO ALLA GUERRA CONTRO L'AUSTRIA.

TURCOTTI. Domando la parola per un'interpellanza di molto momento.

Non vi rechi meraviglia che un deputato abituato al silenzio osi in quest'oggi prendere la parola sopra un argomento della maggiore importanza. Io non possego nè profonda scienza politica, nè sublime eloquenza. Uomo del popolo, appartenente all'opposizione democratica, avrei mantenuto il mio ordinario silenzio, se la coscienza non mi spingesse a superare la mia naturale ritrosia a parlare solennemente in pubblico. Permettete però che io, popolano, parli il linguaggio semplice dei popolani.

I giorni passano rapidamente in una deplorabile incertezza, l'inverno s'inoltra con una pessima prospettiva; l'orizzonte politico si oscura sempre più, gli ultimi fatti di Toscana ed i recentissimi di Roma parlano da sè. Il Lombardo-Veneto, i due Ducati, anche il Piemonte, anzi tutta Italia è, non si può negare, in uno stato di violenza. Lo stato di violenza, lo dicano per me tutti i politici che conoscono la storia moderna, non può durare molti mesi di seguito, e finisce per ordinario con tanto maggiori catastrofi, quanto più dura. Ora mi rivolgo ai signori ministri: giacchè il paese, giacchè il pubblico, per quanto voglia spingere innanzi gli occhi nell'avvenire, non sa tuttavia indovinare dove si cammini, almeno almeno il Ministero sa egli dove ci conduce? Lo sa egli chiaramente senza ambagi, con tutta sicurezza? In una parola sta avanti di noi la salute o la rovina della patria? Oh! vi sta la salute... rispondono essi con tutta franchezza. Ma, signori ministri, chi ve lo assicura? È pronta la risposta: La mediazione anglo-francese; ne aspettiamo, è vero, tuttora il felice esito, ma siamo moralmente certi d'una prossima pace ed onorevole. E se l'esito non sarà felice? E se la pace non fosse onorevole? E se fosse ancor lontana, lontana? Allora, replicano i signori ministri, faremo decisamente la guerra e la dichiareremo all'Austria nel momento più opportuno. Ma mi si permetta di andare un poco più avanti nelle mie interpellanze. Non sarebbe ora giunto questo momento opportuno? Crede egli il Ministero possibile il far la guerra nel mese prossimo di dicembre? In gennaio? In febbraio?

Se lo crede possibile, perchè nella sua condotta mostra di preparare la nazione più alla pace del dispotismo che alla guerra dei generosi? Ed in caso di probabilità di guerra non sarebbe meglio romperla coll'Austria e romperla subito, ed in maniera da rendere impossibile ogni aggiustamento colla medesima fintantochè havvi in Italia un solo soldato armato per di lei conto? Non sarebbe mai questo il mezzo migliore per assicurarci a qualunque costo una vittoria nell'avvenire? E tra una pace dubbia ed una vittoria certa, ambe a qualunque costo, non sarebbe meglio aver l'ultima che la prima?

Mi si risponde che se si dichiara la guerra presentemente, il nemico verrà ad assalirci in casa nostra, mentre noi non siamo preparati a riceverlo come si conviene. Ma il Lombardo-Veneto ed i due Ducati, rispondo io, non sono dessi porzione di casa nostra? Oppure il Ministero li avrà forse riconosciuti siccome porzione di casa d'Austria? Ma ciò non potrebbe essere fuorchè in segreto, giacchè in pubblico il signor ministro Pinelli ha protestato ben altrimenti. Ad ogni modo, si replicherà dal Ministero, se noi dichiariamo la guerra oggi stesso, il nemico passerà il Ticino e minaccerà la capitale. Errore: il nemico per tutto l'inverno è appena in istato di mantenersi nel Lombardo-Veneto, e ciò è tanto vero che volendo esso occupare Bologna, quand'anche forse coll'assenso del pontefice, non riuscì nel suo tentativo; provossi bloccare ed assalire Venezia, e Venezia è ancor libera, si rinforza e perfino vince. Se l'Austria avesse forze disponibili per farle uscire dalle pianure e dalle fortezze lombardo-venete, le avrebbe prima d'ora spedite in aiuto del bombardatore di Napoli. Ma il fatto sta che l'Austria non tende che a guadagnar tempo, e pur troppo ne ha già ottenuto molto, anche troppo. E poi passi Radetzky il Ticino se gli basta l'animo! Allora sarebbe il caso di far suonare le nostre campane, e per certo allora suonerebbero a nostro profitto; e difatti i croati temono più le campane che i cannoni.

Intanto vediamo qual è la situazione nostra attuale in faccia all'Austria, e se sia possibile tollerarla più a lungo.

Supponete, onorevoli rappresentanti del popolo, che un forte branco di assassini s'introduca colla forza o coll'inganno, o con amendue, nella vostra casa, e quindi, per diritto di conquista, prenda possesso del più ricco appartamento che vi abbiate, che ne tolga i più preziosi arredi, che ne tragga ogni anno grandi tesori, e che, col riso in sulle labbra, dichiari l'appartamento occupato porzione della sua propria casa, e voi inabili a reggerla ed a custodirla. Ponete ancora che due vostri vicini, da voi chiamati in aiuto, vi si esibissero a mediatori e vi proponessero di far la pace con que' ladroni ed assassini a patti di tollerarne, durante trattative interminabili, la presenza armata, il dominio, i ladroncelli e perfino gl'insulti! Coi barbari, coi ladroni, cogli assassini, mi risponderete, non si viene a patti se non quando hanno riconsegnato la preda, deposte le armi, sgombrato il palazzo e cessata la violenza; ed a costo anche di mandare in fiamme tutto l'edifizio, noi si vorrebbe certamente vedere con tutta pace in mano ai ladroni, agli assassini.

Or bene, se siamo davvero italiani e rappresentanti della nazione, non deve ella essere per noi l'Italia (almeno l'Alta Italia) come il nostro palazzo, come il podere, che, quai padri di famiglia, dobbiamo conservare e difendere contro i ladroni e coltivare a pro dell'italiana famiglia? Non è infatti l'Italia la casa degli Italiani, almeno almeno come l'Austria è la casa degli Austriaci? E dopo la fusione da noi solennemente procurata, riconosciuta ed accettata, non dobbiamo noi ritenere il Lombardo-Veneto come uno dei più ricchi appartamenti di casa nostra?

Or dunque che fa Radetzky co' suoi croati ancora in Italia? Voi lo sapete: egli, a nome della casa d'Augsburg, non è altro che un barbaro ladrone alla testa di un branco di assassini, che occupano violentemente il più ricco appartamento di casa nostra.

E noi, vergogna ed orrore! noi tolleriamo pazientemente, anzi direi gesuiticamente, la continuazione di un armistizio, di una tregua, di una mediazione cogli assassini in casa nostra!

E fin a quando, signori ministri, continueremo ad essere ludibrio e scherno dei nostri fratelli d'Italia non solo, ma di tutte le nazioni civili del mondo?

Se ben m'accorgo, il Ministero si trova in un tale e sì grande imbarazzo, che mi fa pietà. Confessa esistente in diritto il regno dell'Alta Italia, e non ha il coraggio di attuarlo, perchè non si può ridurre in atto senza rivolgimenti politici; aspira a ciò che porta una rivoluzione, e non vuole la rivoluzione stessa; vuole la causa e non la conseguenza; il fine senza i mezzi necessari per giungervi. Si vuole di buona fede il regno italico, e non si vuole la costituente e la libertà, senza di cui non si potrà fondare.

Si vorrebbe uscire dal falso, ma non si ha il coraggio di entrar nel vero, ove dovrebbero trovarsi i veri ministri del Re e di quella nazione che essi dirigono. Pretendono i ministri che, come dessi, così anche il Parlamento e la nazione intera cammini su di un sol piede e tenga l'altro in sospeso. Ma non sapete che tutto ciò stanca? E che se non siete stanchi voi, signori ministri, si stancherà ben presto tutta la nazione? E che farete quando il popolo a vostro marcio dispetto camminerà sicuro su due piedi, e non più esitando, come voi, su di un solo? Che risponderete quando griderà unanime: voglio camminar sul sicuro e non più sur un terreno sdruciolevole?

Dopo che nei passati giorni i deputati Mauri e Gioia, ci fecero una dolorosa pittura dello stato infelice in cui si trovavano le città e le campagne lombarde e dei ducati, ove gli austriaci ladroni impongono, taglieggiano, rubano, saccheggiano e commettono ogni nefandità, qualche voce generosa si alzava proponendo energiche misure per torci di dosso tanta vergogna; ma non fu ascoltata! Intanto il Ministero ci esortava ancora ad aspettare, a tollerare, a soffrire, assicurandoci di sole speranze e non mai di energici proponimenti. Pretese spiegarci meglio in segreto, si perdettero dieci giorni; ma la pubblica opinione, che è la voce del popolo e di Dio, dubitò, sospettò, ed alla fine fu persuasa che il comitato segreto fu un vero pretesto per temporeggiare fino al punto in cui una pace ad ogni costo sarà, per nostra vergogna, inevitabile.

Dissi inevitabile, parlando nel senso ministeriale: ma io la penso altrimenti. Quello che è inevitabile, o signori, non è già una pace qualunque. È la guerra che, a qualunque costo, noi non possiamo ormai più evitare! O più presto, o più tardi, mese più, mese meno, la guerra è certa. Una pace vergognosa è pur troppo possibile e facile ad ottenersi, ma non durerà lungamente; e la guerra si rinnoverà bentosto con maggiore accanimento. Una pace onorevole poi, signori ministri, credete voi sul serio che l'Austria, eziandio pressata dalla mediazione anglo-francese, vorrà concedervela? No, disingannatevi, l'Austria non la vuole questa pace onorevole per noi ma disonorevole per lei; e se la volesse davvero, agirebbe ben altrimenti. L'Austria non altro brama che acquistare tempo per rinforzare il dispotismo ridotto ora a cattive carte: e voi, signori ministri, siete ora giuocati dall'Austria in questo senso, e, quel che è peggio, resta giuocata la nazione con voi.

Ma, in verità, non bisogna illuderci; ora il dado è tratto: casa d'Austria, casa di ladroni e di assassini, non andrà già a

cercare se il nostro Re sia stato spinto alla guerra debitamente o indebitamente dai popoli d'Italia; ma, o vincitrice o vinta, non ostante qualunque promessa o giuramento, non perdonerà giammai nè ai Lombardi le cinque giornate e l'atto di fusione, nè all'esercito piemontese il passaggio del Ticino, e le sue vittorie sul Mincio e sull'Adige; ma soprattutto non perdonerà giammai la perdita di Venezia e le guerre civili suscitate in Austria stessa in occasione della passiva e quindi attiva resistenza lombarda, appoggiata, anzi eccitata dalla stampa e dal popolo piemontese. Che altrò dunque ci rimane a fare? Qui non vi ha via di mezzo: la guerra certa, a qualunque costo, o un po' più presto o un po' più tardi.

La difficoltà maggiore sta nell'intraprenderla adesso e subito questa guerra, cioè nelle attuali propizie circostanze. Ora sapete perchè non si intraprende?... Perchè si ha paura! La paura in tempo di guerra! La paura, il pessimo dei consiglieri! La paura che ha perduto più nazioni ed imperi di quello che ne abbia salvati! Si è osato una volta passar il Ticino, il nostro esercito ha colpito l'immaginazione di tutta Europa, presentando lo spettacolo imponente e singolare di un piccolo popolo che ne assale un altro sei volte più numeroso e fors'anche più disciplinato ed agguerrito, che lo vince e lo abbatte in diversi incontri. Questo esercito, è vero, ha dovuto retrocedere. Ma ora è forte più che prima: ammaestrato dall'esperienza potrebbe essere adoperato utilmente. Venezia è con noi e per noi; ma si ha paura di una seconda ritirata in disordine come la prima: ed ecco come la vile paura tiene inceppato un esercito intero, paura fatta nascere ed alimentata e propagata dai tristi nemici delle liberali istituzioni.

Ebbene, o signori ministri, se l'esercito per opera dei tristi continuerà ad aver paura degli stranieri, io vi profetizzo fin d'ora che verrà giorno in cui i popoli italiani non avranno più paura del vostro esercito; e allora che cosa avverrà? La vostra paura dell'anarchia avrà allora cagionato il trionfo dell'anarchia medesima. Ora domando ai signori ministri: avete voi pensato al modo di evitare l'anarchia in Italia nel caso voleste persistere a durarla in questo attuale stato precario e di continua agitazione e violenza? Per me io son d'avviso che, per uscirne e romperla una volta per sempre, il Parlamento faccia una legge con cui dichiari solennemente in faccia ai popoli d'Italia e dell'Europa che la casa d'Augsburg, attualmente imperante in Austria, è una casa di barbari ladroni ed assassini, come tale venga in perpetuo espulsa dal suolo italiano, e che sia considerato come nemico della patria chi in qualunque modo oserà patrocinarne la causa. In tal caso la nostra condotta non sarebbe ella giustificata dalla condotta di Radetzky coi suoi proclami, colle sue imposizioni forzate, colle sue vere ruberie ed assassini illegali? E così operando e decretando, non toglieremo noi ogni speranza agli eterni agitatori in favore di casa d'Austria, ai nemici della libertà italiana?

Chechè si abbia detto in contrario, l'unica difficoltà di qualche rilevanza che si possa opporre contro una subita rottura d'ogni tregua od armistizio o mediazione, si è che da noi soli non possiamo sostenere a lungo le ostilità, se non sono d'accordo con noi gli altri Governi italiani. Ma a ciò si è già mille volte risposto, che se non vorranno intervenire sinceramente con noi i Governi d'Italia, appena invitati, interverranno certamente i popoli. E se il Piemonte facesse legualmente un energico appello, come già implicitamente fatto lo aveva nello scorso marzo ai diversi popoli d'Italia, qual sarà quel Governo o popolo italiano che vorrà restarsi inoperoso o tollerare vergognosamente che il Piemonte da solo entri in campo una seconda volta contro il mostro a due teste

che infetta tutta Italia colla sua presenza? Intanto si presuppongono già dal pubblico i veri motivi per cui la lega tra gli Stati italiani, tante volte promessa, non è ancor combinata. Ora, se la colpa non è del nostro Governo, perchè il Ministero non fa un solenne appello ai popoli, quando o nulla o male rispondono i Governi degli altri Stati italiani? Crede forse colla sua prudenza, colle sue mezze misure, coll'agire debolmente e coll'accettare una pace molto dubbia, crede, dico, il Ministero di poter evitare la guerra?

Oh quanto s'inganna se spera una pace stabile con l'Austria in casa nostra! Direte, o signori, che il momento in cui casa d'Austria trionfa in Vienna contro il partito democratico popolare, non è il più propizio per far delle bravate in Italia e dichiarar la casa d'Austria casa di barbari ladroni ed assassini: e ciò che sarebbe stato coraggio e forte risoluzione or fa venti giorni, sarebbe madornale errore ed imprudenza in oggidì peggiore dell'imprudenza di dichiararle senz'altro la guerra.

Ma, rispondo, quando si tratta di un nemico irconciliabile, senza parola d'onore, che ruba a man salva, che non riconosce altro diritto fuorchè quello della forza, dobbiamo noi forse attendere con incomprensibile pazienza la migliore opportunità dei momenti? E non è sempre opportuno il momento per romperla con un nemico che noi abbiamo aizzato, assalito, vinto, inseguito, disprezzato ed oltraggiato in mille guise or son quattro mesi? Con una belva feroce, o signori, è imprudenza il far tregua! O non bisognava punzecchiarla e ferirla credendoci forti; o, giacchè abbiamo osato sfidarla ed affrontarla una volta per abatterla, non più ci conviene ora ristarci a mezza via e lasciarle tempo di ricomporsi dal disordine in cui, per opera nostra, venne ella gittata. Appunto perchè il dispotismo austriaco sembra trionfante, dobbiamo evitare di metterci in pacifica relazione con esso lui. Una tregua, un armistizio, una mediazione ufficialmente concessa all'Austria, è per la stessa una speranza di poter conservarsi in Italia. Laddove sia essa perdente o vincitrice in battaglia, dispererà di potere in avvenire conservare il suo potere. Se si rompesse ora ogni pace, ogni tregua, ogni armistizio o mediazione, allora s'accorgerebbe che gl'italiani sono questa volta finalmente risoluti di romperla ad ogni costo con qualunque straniero, e di restituirsì in libertà riacquistando l'antica loro indipendenza. In tal caso che farebbe l'Austria? A sangue freddo farebbe i suoi conti, e veggendo di non possedere mezzi sufficienti per mantenersi in *perpetua* guerra in Italia, e persuadendosi di non potere alla fine guadagnare nè in fama, nè in danaro, nè in potere, si deciderà alla fine a contentarsi di rimanere in casa sua. Giacchè, lo ripeto, l'Austria quand'anche vincitrice nelle ordinate battaglie, non potrebbe sostenere ed alimentare in perpetuo una guerra d'estermio contro i popoli italiani, quantunque poco uniti. Sono forse ora uniti gli Spagnuoli? E perchè non potranno gl'italiani ciò che han fatto gli Spagnuoli contro gli eserciti di Napoleone? Forse che l'Austria è così forte e potente come lo è la Russia, ed è forse l'Italia più piccola o meno popolata delle regioni orientali, ove Sciamil sostiene già da tanti anni una guerra accanita contro il nordico colosso? I Governi d'Italia, e primo di tutti il piemontese, invitino (e basta un invito) i giornalisti d'Italia, affinché tutti di accordo suonino l'istessa tromba di guerra! Impongano che le campane di tutti i comuni suonino nell'istesso senso, o che almeno sieno pronte per quando sarà giunto il momento opportuno; ma intanto si dichiarì lo stato di guerra, per non lasciar luogo a speranza ai nemici nostri e delle nostre libertà di assoggettarci di nuovo all'antico dispotismo col pretesto

della necessità o convenienza di una pace vergognosa e che non potrebbe durare.

La guerra, o presto o tardi, è, come dissi, inevitabile. Solo ci rimane a scegliere tra il romperla coll'Austria subito, cioè prima che si compisca l'anno, o se convenga aspettare e temporeggiare fino al marzo od all'aprile venturo.

BENSO GASPARÈ. Il regolamento prescrive che si fissi un ordine del giorno e che la Camera segua quest'ordine del giorno. Ora il canonico Turcotti disse che voleva fare un'interpellanza al Ministero, ma non è un'interpellanza questa, è una predica che si legge e con cui si fa perdere il tempo.

Voci. No, non si perde il tempo (*Rumori*).

JACQUEMOUD A. Noi protestiamo contro questa parola di predica; sono invece spiegazioni necessarie. (*Gazz. P.*)

IL PRESIDENTE. Ciascuno interPELLA a suo modo (*Applausi.*) (*Conc. e Risorg.*)

TURCOTTI. Da quanto ho detto non dovrebbe parer dubbia la scelta. Tutti sanno infatti che il dar tempo all'Austria, si è lo stesso che mettersi in pericolo di veder riannodati più fortemente a nostro danno i vincoli della santa alleanza, che tanto in ogni tempo furono fatali all'Italia. E se noi, o signori, concederemo maggior tempo all'Austria, sapete che cosa avverrà? Eccovi il piano di guerra della casa d'Augsburg e del suo generale Radetzky: possa io essere falso profeta e meritarmi il ridicolo per un contrario evento.

Dopo l'ultima sollevazione di Vienna, assopita e non estinta ancora, dopo l'aperta insurrezione degli Ungari e Magiari, Radetzky, non potendo ottenere soccorsi di truppe e meno ancora di danaro, sta all'erfa preparato a tutto. Se il nostro esercito si muove e passa il Ticino, egli si ritirerà ordinatamente in tutta fretta al di là dell'Adda e del Mincio, ed il suo esercito, ridotto nelle quattro fortezze tra il Mincio e l'Adige, vi consumerà in quest'inverno tutte le provvigioni da bocca senza poter ottenere da Vienna alcun valido soccorso. Il nostro esercito, all'opposto, avrebbe campo di addestrarsi meglio nell'attività che nello stato di deplorabile riposo in cui ora si trova; noi avremo campo di preparare le nostre riserve pel di della seconda campagna di battaglia e della seconda prova; i Lombardi, ora abbandonati, si riconcilieranno con noi e confermerebbero di buon grado la fatta fusione; ed i due Ducati poi verrebbero presto sgombri dal soldato croato.

Se all'opposto l'esercito piemontese non si muove, o se tardiamo ancora quanto meno a romperla definitivamente cogli Austriaci, sapete che cosa avverrà? Radetzky, ridendo della buona fede del piemontese Governo e spogliando e ladroneggiando a tutta sua voglia in Lombardia, aspetterà l'esito degli avvenimenti di Vienna e di quelli dell'Ungheria. Ed in tal caso o la camarilla viennese riesce a comprimere o ad ingannare la rivoluzione dei liberali insorti dovunque in quell'impero, ed allora Radetzky, col suo esercito riposato tranquillamente tutto l'inverno, arricchito per ruberie e forte per odio e per invidia contro gl'Italiani, cantando l'inno della vittoria, parlerà alto in questa primavera, e dirà al nostro Re: « Io, Maestà, ho fatto regnar l'ordine in Lombardia e in tutta casa d'Austria; Venezia, bloccata e stanca, presto pagherà il fio della sua resistenza; Vostra Maestà ancora sappia una volta contenere i suoi popoli e reprimere la licenza della stampa; imponga silenzio ai sollevatori dei popoli italiani, si faccia rispettare ed esiga fortemente che regni dovunque l'ordine anche in Italia. Quando poi Vostra Maestà non abbia forze sufficienti, verrò io a nome dell'Imperatore ad aiutarla colle mie truppe vittoriose. » E così il nemico troverà un pretesto per dettar la legge al Piemonte, e riderà a nostre spese.

Nel caso poi che riuscisse vittorioso il partito dei liberali unghese-tedesco, o se almeno farà lunga ed ostinata resistenza, com'è probabile, Radetzky, trovando più poco o nulla da rubare in Lombardia, verrà forse richiamato a Vienna con parte delle sue truppe; ma prima di ritirarsi, se presto noi non accorriamo in aiuto dei Lombardi, sapete che cosa farà? Farà che i Milanesi solleveranno lo stendardo della repubblica, cioè di una repubblica debole, creata da Radetzky in guisa da poterla abbattere all'occorrenza più facilmente che se fosse unita col Piemonte, già forte da se solo.

E questa tale repubblica, quando facesse senno, laddove non fosse ben accolta dai Governi o dai popoli confederati italiani, e principalmente dai piemontesi, sapete che cosa sarà costretta a fare? Farà alleanza colla Svizzera, si legherà colla Ungheria, e alla più disperata si porrà sotto la protezione della Dieta di Francoforte o della Repubblica francese. E quali ne saranno allora le conseguenze? Forse il Lombardo-Veneto resterebbe per sempre diviso dal resto d'Italia, e saremo in perpetuo schiavi dell'influenza degli stranieri.

Contro il piano di guerra e di ostilità del generale Radetzky, permettete, o signori, che io vi proponga, non già un piano di battaglia, ch'è io non sono generale, ma un altro piano di ostilità e di guerra, che, quand'anche conosciuto dal nemico, non mancherebbe di ottenere immancabilmente i suoi frutti, purchè il nostro Governo, dichiarando di volerlo mettere in esecuzione, inviti gli altri Governi d'Italia a fare altrettanto, e di più li minacci seriamente di rivolgersi ai loro popoli quando i Governi fossero sordi o soltanto tiepidi alla chiamata.

Questo piano di guerra consisterebbe nei seguenti articoli di legge, che ho l'onore di proporre alla Camera, perchè li dichiaro d'urgenza, onde il più presto che sia possibile facciano il loro corso regolare.

IL PRESIDENTE. Farò osservare al signor deputato che ha domandato la parola per un'interpellazione, e non per una proposta di legge, perchè le proposte si devono deporre scritte sul tavolo per essere comunicate agli uffizi.

TURCOTTI. Allora confermo l'interpellanza che ho fatto in principio, e quanto al progetto di legge lo depongo sul banco della presidenza (*Voci di plauso*).

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Siccome le interpellazioni fatte dal deputato Turcotti si riferiscono precisamente alle stesse cose che furono oggetto di quel Comitato segreto e di quella discussione che, secondo lui, fece perdere dieci giorni, e che in ogni modo assorbì dieci giorni, io credo che il Ministero non abbia a rispondere altrimenti. Farò pure notare al signor deputato Turcotti che la sua interpellazione, secondo ch'egli intende, deve spingere il Ministero alla guerra; ora appunto sugli apparecchi di guerra restano due leggi da discutere, la discussione delle quali fu ritardata dal suo discorso. (*Gazz. P.*)

CAVALLERA. Ho domandato la parola non per rispondere alle interpellanze del signor deputato Turcotti (*Risa*), ch'è non s'appartiene a me, ma per rispondere ad un quesito che egli fece da principio. Egli diceva che l'orizzonte politico si andava intorbidando, e che l'Italia è in uno stato di agitazione e di violenza, che egli perciò non sa più dove si vada. Glielo dirò io dove si va (*ilarità*): si va a dirittura alla repubblica; ma non alla repubblica Dorico-Pelasgica, non alla repubblica dei Scipioni, dei Camilli, dei Fabrizi, si va alla repubblica socialista e comunista.

Signori, quando un popolo presenta una lista di ministri e li impone, come avvenne a Roma; quando un popolo si nomina un governatore, come avvenne a Livorno, e si crea

un Ministero, egli è chiaro e lampante che ivi l'unico e vero sovrano si è il popolo, e che il popolo è sovrano assoluto. Ora, ammesso questo principio della sovranità del popolo, ch'è vero in se stesso purchè sia inteso come va; se questo principio, dico, s'intende come s'intende a Roma, come si intese in Toscana, come l'intendono i nostri vicini di Francia, bisogna ammetterne tutte le conseguenze. Ora questo principio inteso in questo modo contiene tutti i principii del comunismo e del socialismo. Adunque, o rinunciare al principio, od ammetterne le conseguenze, e non essere illogici; perchè chi fa contro la logica, fa contro il braccio di Dio, essendo la logica divina, e sostanzialmente Dio stesso; per conseguenza, ammettere questi principii, è ammettere la repubblica socialista e comunistica. Ho dunque creduto bene di accennare semplicemente che si va appunto alla repubblica socialista e comunistica, se non si rigettano le massime che contengono queste conclusioni. (Gazz. P. e Risorg.)

Varie voci. Si passi all'ordine del giorno.

MELLANA. Io non posso lasciar passare all'ordine del giorno senza protestare contro alle parole imparlamentari testè pronunciate dal deputato Cavallera. Ho sentito l'onorevole signor Turcotti pronunciare delle gravi parole, e con generoso disdegno stigmatizzare la casa d'Augsburg; ma con questa casa fatale noi siamo attualmente in guerra ancorchè duri il pernicioso armistizio, quindi non veggo inconvenienza o sconvenevolezza a protestare nel Parlamento, con tutta la potenza della parola, contro a questo eterno nemico d'Italia e delle libertà di tutti i popoli. Trovo invece ingiuste, sconvenevoli ed imparlamentari le parole or ora pronunciate contro i popoli ed i Governi di Roma, della Toscana e di Francia, dal deputato Cavallera nella sua spaventevole risposta alla domanda *ove andiamo* dell'onorevole deputato Turcotti, risposta che mi pare sappia dello spauracchio. Noi siamo alleati coi popoli e coi Governi di Roma e di Toscana, e desideriamo di stringerci con essi in più fraterni e vicendevoli legami: colla Francia noi siamo in amichevole relazione, relazione che dovremmo estendere ad una lega offensiva e difensiva; ed in tali circostanze venir a dire in questo Parlamento che i rivolgimenti interni che si sono operati presso quei popoli accennino a socialismo ed a comunismo, io lo credo al tutto imparlamentare, massime poi che l'asserto è contro al vero (Segni di approvazione). (Gazz. P., Conc. e Risorg.)

CAVALLERA. Io non ho avuto intenzione di offendere i Governi di Francia, di Roma, o di Toscana, ho solo detto che i principii sui quali si fondarono questi Governi, ove si ammettessero in tutta la loro estensione, condurrebbero al socialismo ed al comunismo.

MELLANA. Io dico che il Granduca di Toscana ha convalidato tutto quello che il popolo ha fatto, e le parole del deputato Cavallera essendo dirette contro questo Governo, il quale ci è amico, io ripeto che le sue parole erano imparlamentari e non potevano aver luogo nel nostro Parlamento (Segni di approvazione, particolarmente alla sinistra). (Gazz. P. e Risorg.)

CAVOUR. È già stato chiesto replicatamente l'ordine del giorno. Dunque il presidente deve metterlo ai voti (Rumori prolungati).

Varie voci. Sì! sì! All'ordine del giorno!

RETA. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. Faccio osservare che si è chiesto di passare all'ordine del giorno, e non posso a meno che metterlo ai voti, salvochè il deputato Reta voglia parlare contro il medesimo.

RETA. Allora parlerò contro l'ordine del giorno.

L'onorevole preopinante, il canonico Turcotti, ha lasciato supporre che il nostro esercito (Interrotto dal presidente).

IL PRESIDENTE. Ha domandato la parola contro l'ordine del giorno. Ora mi sembra che egli ripigli la questione e per conseguenza metterò ai voti l'ordine del giorno.

SINEO. Chiedo la parola per un richiamo al regolamento.

Il deputato Reta aveva annunciato che parlava contro l'ordine del giorno, ma non si è lasciato terminare la sua frase, il suo periodo.

Il signor presidente lo interruppe, dicendo che le sue parole non erano dirette contro l'ordine del giorno. Bisogna aspettare che il periodo sia terminato, ed allora si vedrà se imprenda veramente a parlare contro l'ordine del giorno, perchè nulla impedisce che anche per parlare contro l'ordine del giorno, si possa prendere le mosse dalle parole che aveva pronunciate il deputato Turcotti. Adunque dal solo citare che si fa dal deputato Reta le parole del deputato Turcotti, non si può argomentare che egli non parli contro l'ordine del giorno. Io prego pertanto il signor presidente che, a termine del regolamento, aspetti a vedere se veramente quanto si diceva dal signor Reta conducesse a conchiudere nei limiti dell'argomento sul quale egli ha diritto di parlare.

IL PRESIDENTE. Se il deputato Sineo, che ha il signor deputato Reta alle spalle, avesse potuto vedere che questi rinunciava alla parola e si poneva a sedere, sarebbe stato convinto che il presidente aveva il diritto, anzi era suo dovere di mettere ai voti l'ordine del giorno, e avrebbe risparmiato quest'accusa non meritata. Metto impertanto ai voti l'ordine del giorno.

(È approvato).

Invito il deputato Lamarmora a prestare il giuramento.

LAMARMORA presta il giuramento. (Gazz. P.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DEL GRAN GIUDICE DELL'ARMATA. — REIEZIONE.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiama la continuazione della discussione sulla legge che istituisce un Gran Giudice dell'armata, ma debbo prima annunziare alla Camera che il deputato Fabre ha depresso sul tavolo della presidenza la seguente proposizione:

« La legge sulla creazione di un Gran Giudice dell'esercito sarà rimandata alla Commissione, acciò la medesima proponga una nuova legge sulla base della subordinazione del Gran Giudice al comandante in capo, già adottata dalla Camera. »

Il deputato Fabre, se vuol sviluppare la sua proposizione, ha la parola.

FABRE. Dirò poche parole. Il principio da cui era diretto il progetto di legge presentato dalla Commissione era quello che il Gran Giudice fosse assolutamente indipendente dal comandante in capo dell'esercito, per quanto riflette l'amministrazione della giustizia criminale, e la sovrintendenza di giustizia.

Questo principio venne rigettato dalla Camera, la quale adottò gli emendamenti dell'articolo secondo della legge, i quali stabiliscono anzi che il Gran Giudice dell'armata debba anche in queste sue attribuzioni essere subordinato al comandante in capo. Ciò posto, è positivo che sarà difficile il coordinare i seguenti articoli della legge con questo nuovo principio adottato dalla Camera, salvo a forza di emenda-

menti e sottoemendamenti, i quali, oltre a portare una lunga discussione, lasciano sempre il pericolo che le disposizioni della legge non abbiano quel carattere legale che debbono avere. Questo è il motivo per cui io aveva proposto che si rimandasse la legge alla Commissione.

Alcuni deputati, mentre assentirono in genere alla mia proposizione, osservarono che sarebbe forse miglior partito lasciar progredire la discussione e quindi rimandare, ove ne fosse il caso, la legge alla Commissione. Ma oltre che con ciò noi corriamo il rischio di dover discutere due volte la stessa legge, quando la Camera abbia continuata la discussione, quando la Camera abbia adottati gli articoli o gli emendamenti che sovra gli articoli saranno proposti, allora non vi sarà più altro a fare che a passare allo squittinio segreto sul complesso della legge. Cosa ne avverrà? Molti i quali adotterebbero forse la legge, vale a dire il principio della creazione di un Gran Giudice, perchè la credono utile, ravvisando che le disposizioni della legge non sono abbastanza chiare, potrebbero forse rigettarla.

Questo è il pericolo a cui io intendevo di ovviare proponendo che fosse rimandata la legge alla Commissione, acciò che sulla base adottata ieri dalla Camera, della subordinazione del Gran Giudice al comandante in capo dell'esercito, non si presentasse un nuovo progetto di legge.

IL PRESIDENTE. Interrogo la Camera se questa proposizione sia appoggiata.

(È appoggiata).

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Ho chiesto la parola per oppormi a questo rinvio. La ragione sulla quale lo fonderebbe il deputato Fabre starebbe in ciò che si sia adottato il principio che già era nel progetto primitivo, a vece di quello proposto dalla Commissione; ma mi pare che da questa modificazione non siano a temersene tutte quelle conseguenze alle quali accennò il deputato Fabre.

Gli emendamenti che contrariamente a questo principio siansi proposti vengono di loro natura a cadere, ed è restituito il principio che sta nel progetto di legge presentato dal Ministero. Quindi tutte le volte che un emendamento della Commissione non è accettato, se non vi sono altri emendamenti si deve mettere in discussione il progetto di legge tal e quale fu presentato. Se gli emendamenti che si presentassero da altri deputati non concordano con quel principio che sarebbe stato ammesso dalla precedente votazione, è certo che restano per ciò stesso esclusi.

Rinviamo il progetto di legge alla Commissione perdiamo un tempo grandissimo; perchè si dovrà fare una nuova discussione nella Commissione e redigere un nuovo progetto, e cominciare nuovamente a discuterlo tal quale ci sarà presentato.

IL PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola su questa proposizione, io la metterò ai voti

CABONI. Domando la parola.

Io converrei nell'opinione dell'onorevole deputato Fabre che non possa procedersi oltre nella discussione particolarizzata degli articoli di questo progetto di legge, se prima non siano determinate le due idee sulle quali tutto si aggira, cioè quella della subordinazione del Gran Giudice verso il generale comandante, ed in che debba essa consistere ed in quali termini; quindi l'altra della direzione superiore attribuita al Gran Giudice coll'articolo secondo, e quali facoltà s'intendano in essa comprese, con quali atti si eserciti, quale in sostanza sia l'ufficio suo.

Però mi discosto alquanto dalla sua opinione in ciò che io credo possano ancora determinarsi quelle idee senza riman-

dare a tale oggetto la legge alla Commissione, purchè poche parole di semplice dichiarazione si premettano alla enumerazione delle facoltà straordinarie mentovate nell'art. 3°.

Io osservo che l'utilità della nuova carica di Gran Giudice dell'esercito consiste nel riunire in un distinto funzionario la sovrintendenza alla polizia, e la direzione della giustizia criminale, affinchè così possa egli imprimere in entrambi questi servizi l'attività e regolarità che si conviene. Il generale in capo, già distratto in molte altre cure, non può abitualmente sovrintendervi come un funzionario speciale; ed è pure non leggiero vantaggio che allievato da queste molteplici, svariate e spesso minute ispezioni, possa a quelle altre più liberamente dedicarsi.

Si è detto che i comandanti dei corpi talora non dichiarano i colpevoli, talora rimettono come tali quelli che vengono poi assolti in giudizio. A parer mio, l'una e l'altra osservazione dimostrano l'utilità del giudizio superiore di un ufficiale generale a ciò preposto, il quale, assiduamente ed esclusivamente occupandosene, rimuova del pari il doppio inconveniente e d'una impunità indovuta e d'una soverchia facilità di accuse e di processi.

Il Gran Giudice per l'alta sua dignità inspira questa fiducia, e come capo della polizia ne ha in mano i necessari elementi. Quindi egli debb'essere come un capo di dicastero, circondato bensì di ogni maggiore considerazione, ma pure subordinato al generale comandante, perchè solo avente il potere supremo, ed al tempo stesso libero nell'esercizio delle sue attribuzioni giusta le norme di entrambi i servizi, salvi ordini speciali in contrario che appunto emanino da quel supremo potere, e salvo ad essere richiamato da quello nei suoi doveri se mai se ne allontanasse. Sta dunque in questo senso la subordinazione del Gran Giudice al generale comandante, perchè uno solo è il capo supremo; sta non pertanto che le attribuzioni relative alla giustizia siano, non dirò trasferite nel Gran Giudice, ma dal medesimo abitualmente esercitate secondo le leggi e le discipline in vigore, e di questo esercizio e dell'annessavi responsabilità resti in tal modo sgravato il comandante in capo.

Così la nuova istituzione, la novella carica risponderà al bisogno dei tempi ed all'altezza della sua missione; così il generale dell'esercito, senza ritenere come proprie queste attribuzioni, senza che ne pesi la diretta responsabilità su di lui, non lascerà di essere centro di autorità e di comando in ogni parte di servizio.

Ciò posto, io conchiudo che ove la subordinazione sancita coll'articolo secondo riceva la conveniente spiegazione nell'articolo seguente, dichiarando e determinando che ufficio del Gran Giudice sarà quello di esercitare abitualmente le facoltà in materia di giustizia criminale conferite al generale comandante, potrà procedersi ancora nella disamina della legge; in difetto mi accosto al sentimento del preopinante.

Solo noterò che se la detta subordinazione non si credesse tuttavia abbastanza determinata, mi riserberei a proporre che in fine della legge si aggiunga non intendersi colle disposizioni date nell'articolo terzo e nei seguenti derogato al supremo potere del generale comandante anche in materia di giustizia e di polizia.

STARA. Mi pare che prima di tutto si debba mandare ai voti la proposizione del deputato Fabre.

IL PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola sulla proposta del deputato Fabre, la metto ai voti.

(È rigettata).

RAVINA. Avevo proposto un emendamento; se occorre, lo presenterò in iscritto di bel nuovo.

IL PRESIDENTE. Ho qui le due aggiunte od emendamenti proposti dai deputati Ravina e Bixio, ma siccome hanno dichiarato di coordinarli coll'articolo cui intendevano di riferirli, ed è forse inoltre necessario che li modifichino per armonizzarli cogli articoli notati precedentemente, darò innanzi comunicazione dell'emendamento presentato dal deputato Caboni in surrogazione dell'articolo terzo. •

MERLO, ministro di grazia e giustizia. Prego il signor presidente a voler avere la bontà di rileggere alla Camera l'articolo secondo, che cangia il principio. Allora conosceremo meglio il valore dei proposti emendamenti.

FOLLIET. Messieurs, avant de continuer à discuter le mérite de la loi qui a été proposée par M. le ministre de la guerre, je prierais la Chambre de se rappeler les judicieuses observations qui ont été faites dans la séance d'hier par l'honorable député Bunico, sur son inopportunité. Pour mon compte, je crois comme lui que cette nouvelle charge de Grand Juge n'est qu'une charge inutile, un encombre de plus sous tous les rapports pour la régulière administration de la justice. Par conséquent je suis d'avis qu'on veuille bien, avant de s'engager plus loin dans la discussion, voter au préalable l'adoption ou le rejet de la susdite loi.

Varia voci. Non si può più, sono già votati i primi articoli.

IL PRESIDENTE. Leggerò l'articolo secondo, quale fu emendato dai deputati Barbaroux e Menabrea, ed approvato dalla Camera :

« La direzione superiore di tutto ciò che riguarda la giustizia criminale militare e la sovrintendenza alla polizia dell'esercito, sono subordinatamente al generale comandante in capo affidate ad un ufficiale generale che assumerà il titolo di Gran Giudice dell'esercito.

» Il Gran Giudice dovrà tenere regolarmente inteso il generale in capo di tutto indistintamente il suo operato. »

Ora do lettura della proposta del deputato Caboni :

« È ufficio del Gran Giudice esercitare le attribuzioni relative alla giustizia criminale, conferite dalle leggi al generale comandante in capo, ed avrà inoltre facoltà, ecc. . . . (come nell'art.). »

Domando se questa proposizione è appoggiata.

Voci. Sì! sì! È appoggiata.

STARA. Da alcuni deputati si è elevato il dubbio se, dietro la deliberazione emessa ieri dalla Camera, l'articolo terzo presentato dalla Commissione possa intendersi annullato.

Il dubbio nasce da ciò che fu quest'articolo emendato in varii sensi, e fu emendato d'accordo colla Commissione medesima, e questi emendamenti furono poi rigettati. Vi fu una aggiunta proposta dal signor deputato Bixio, e dietro l'osservazione che forse quell'aggiunta più opportunamente poteva essere proposta al contenuto nell'articolo quarto, essa fu ritirata.

Dunque pare che vi possa essere dubbio se questo articolo terzo quale fu formolato dalla Commissione sia stato dalla Camera rigettato sì o no.

Questo io dico, acciocchè si sappia se veramente non solo l'articolo emendato, ma eziandio quello della Commissione intendasi rigettato o no; ed in caso non lo si credesse soppresso, allora bisognerà mettere ai voti l'annullazione dell'articolo terzo quale fu proposto dalla Commissione.

ARNULFO, segretario. Dal processo verbale della tornata di ieri risulta che la Camera, rigettati i vari emendamenti con cui si voleva modificato l'articolo terzo, passava a discutere intorno all'articolo successivo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Mi pare che la proposta

Caboni sia inutile, perchè essendo ammesso l'articolo secondo giusta l'emendamento dei deputati Barbaroux e Menabrea, sono già in esso comprese tutte queste attribuzioni.

GALVAGNO. Qui avevamo due principii in presenza: l'uno, secondo il quale il Gran Giudice sarebbe stato indipendente dal comandante generale in capo; secondo l'altro sarebbe stato dipendente ed al medesimo subordinato.

Il primo principio era difeso dalla Commissione, il secondo si trovava nel progetto del Ministero.

La Camera ha approvato il secondo e non il primo, ed ha dichiarato che il Gran Giudice sia subordinato. Questo deve bastare per levarci dalle ambagi di questa discussione; ed io dico perciò che l'articolo terzo proposto è affatto inutile allo stato delle cose.

FERRARIS. Io ho chiesto di parlare solamente per dire che quando la legge dichiara unicamente che il Gran Giudice sia incaricato della direzione superiore della giustizia criminale in grado subordinato al generale comandante in capo, non rimangano dichiarate le vere attribuzioni del Gran Giudice.

Imperocchè nessuna parte della legislazione penale militare dichiara la significazione delle parole *direzione militare* con tutte le specificazioni che sono necessarie. Per ristabilire adunque la chiarezza, prima necessità della legge, è evidente che il concetto indicato colle parole già notate dovrà essere svolto, onde si sappiano e si conoscano le attribuzioni del nuovo ufficio; altrimenti la Camera correrebbe pericolo che, mentre vuol creare una legge di energia, istituisca un ufficio con un'azione indeterminata, indecisa, quindi tale che produrrà imbarazzo e confusione.

IL PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola su questo emendamento, io lo rileggo per porlo ai voti. . . .

CASSINIS. Domando la parola.

Noi abbiamo nell'articolo secondo assegnato al Gran Giudice non solo la sovrintendenza della giustizia criminale militare, ma altresì quella relativa alla polizia dell'esercito. Ora a me pare che con siffatto emendamento si toglierebbero al Gran Giudice quelle attribuzioni che già implicitamente abbiamo adottate nell'articolo secondo. Mi pare adunque che questo emendamento, salvo il principio, deve essere coordinato col precedente, e quindi non farà che coll'articolo terzo si distrugga tutto ciò che si è stabilito nell'articolo secondo.

Inviterei pertanto l'onorevole deputato Caboni di porsi, dirò così, in relazione al principio adottato.

CABONI. Io credo che questa relazione sia manifesta. Il servizio della polizia è già stabilito nell'articolo precedente che appartiene al Gran Giudice, con subordinazione al generale in capo, nè più di questo si parla. Rimarrebbe a determinare quali siano le attribuzioni del Gran Giudice in materie di giustizia criminale, e determinarle in modo che anche in queste sia salva la sua dipendenza dal generale in capo. Alle medesime era relativo l'articolo terzo del progetto; quello soppresso, è necessario premettere nell'articolo quarto che le attribuzioni ordinarie da esercitarsi dal Gran Giudice sieno le stesse conferite per legge al comandante in capo, altrimenti si parlerebbe delle sole facoltà straordinarie e resterebbe un vuoto non riempito. Anzi, giacchè mi vengono a proposito citate le parole dell'articolo secondo, io osservo che il mio emendamento combina col tenore di quest'articolo e coi termini in cui è concepito: « farà, vi si legge, relazione del suo operato . . . »: ecco indicata chiaramente la libertà di operare secondo le norme stabilite e nelle attribuzioni del suo dicastero, ed ecco riconosciuto il principio che più manifestamente risulta dal mio emendamento.

CASSINIS. L'onorevole deputato Caboni ragionò sull'arti-

colo secondo quale venne proposto dalla Commissione. E mi pare che abbia obbliato l'emendamento che fu adottato, il quale contempla altresì la soprintendenza alla polizia dell'esercito. Ora io chieggo se coll'articolo secondo si eserciti abitualmente l'ufficio della giustizia criminale senza far caso del resto; chiedo se egli potrà agire quando le sue funzioni siano così limitate, siano così circoscritte, a esercitare quelle di cui nell'emendamento stato proposto dal deputato Menabrea ed adottato: perocchè vi sarebbe una contraddizione ed una diminuzione di potere.

CABONI. Il difetto allora non sarebbe più nel mio emendamento, ma nello stesso progetto di legge, e specialmente nell'articolo terzo, in cui non si parla più affatto della polizia. Nel progetto presentato dalla Commissione si dice: « tutte le attribuzioni relative alla giustizia criminale . . . » Di queste stesse attribuzioni è concepito il mio emendamento, esse preparano le disposizioni dell'articolo quarto che riguardano altre facoltà straordinarie. Del servizio di polizia nè la Commissione ha creduto necessario di più parlarne, nè io ne parlo nell'emendamento proposto.

IL PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Caboni. (Non è approvato).

Ora la discussione si porta sull'articolo quarto.

Ne do lettura:

« Art. 4. Il Gran Giudice avrà inoltre facoltà:

« 1° Di far procedere all'arresto di qualunque persona sospetta;

« 2° Di avocare dal Consiglio di guerra di una divisione quelle cause che per qualche grave motivo giudicherà conveniente di delegare ad un altro Consiglio;

« 3° Di convocare Consigli di guerra straordinari nei casi in cui la lontananza del luogo del commesso delitto dal Consiglio divisionario così possa richiedere;

« 4° Di provocare la formazione dei Consigli di guerra subitanei di cui parla l'articolo 133 del Codice penale militare, sempre quando non siano già stati formati da chi s'aspetta colla voluta prontezza. »

A questo articolo sono proposti due emendamenti: il primo del deputato Ravina, concepito nei termini seguenti, si riferisce al primo paragrafo:

« Salva sempre l'autorità suprema del generale comandante in capo, il Gran Giudice avrà facoltà, ecc. »

Il secondo è del deputato Barralis, il quale propone di aggiungere all'articolo un quinto paragrafo del tenore seguente:

« 5° Di presiedere i Consigli di guerra, quando non abbia esso stesso ordinato l'arresto di chi debba essere giudicato e non abbia concorso agli atti di istruttoria del procedimento. »

FERRARIS. Essendosi dalla Camera adottato in principio che il Gran Giudice sia subordinato al generale in capo, si peccerebbe contro la chiarezza e contro l'idea stessa dell'articolo, quando si adottasse la redazione proposta dalla Commissione. Quando per una parte si dicesse che il Gran Giudice è subordinato al generale in capo, e si dicesse poi che inoltre avesse le facoltà straordinarie in discorso, ne verrebbe per necessaria conseguenza che il generale comandante in capo superiore al Gran Giudice non avrebbe la facoltà che si vorrebbe conceduta al Gran Giudice medesimo. Sarebbe adunque necessario per coordinare il presente articolo con quello che abbiamo votato, di dire, per esempio, come occorrendo faccio riserva di far passare al banco della presidenza un ammenamento il quale portasse che il generale in capo ed il Gran Giudice sotto la sua subordinazione avessero ambedue la facoltà (Interrotto da alcuni deputati, che fanno confuse osservazioni sulle ultime parole).

Pregherei il signor deputato Ravina di voler farsi carico della necessità di estendere al generale in capo quelle facoltà straordinarie che si vogliono conferite al Gran Giudice; altrimenti, ripeto, ne verrebbe per conseguenza che il generale in capo superiore non avrebbe le facoltà che spetterebbero al Gran Giudice suo subordinato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Queste facoltà sono già conferite al generale in capo dal Codice penale militare, di modo che mi pare inutile di venirle a spiegare.

FERRARIS. Le facoltà del generale comandante in capo che sono stabilite negli articoli 130, 131, 132 e 133 del Codice penale militare, le facoltà ancora che sono declinate dalla legge del 10 ottobre, sono minori di quelle che si vogliono conferire con questo articolo di legge.

IL MINISTRO DELL'INTERNO legge gli articoli 130, 131 e 132 del Codice penale militare.

FERRARIS. Dopo avere attentamente esaminati gli articoli del Codice penale militare e la legge del 10 ottobre, la Commissione si è dovuto persuadere che gli articoli formulati dal Ministero e dalla Commissione ai paragrafi 2, 3 e 4, contengono facoltà non accordate dalle leggi ordinarie.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi pare che si potrebbe facilmente riuscire a superare tutte queste difficoltà, se l'emendamento del deputato Ravina invece di cominciare *salva sempre la suprema autorità del generale comandante in capo, il Gran Giudice*, dicesse *saranno comuni al generale comandante in capo ed al Gran Giudice dell'esercito, facoltà, ecc.*

SCLOPIS. Ieri già ebbi qualche difficoltà ad ammettere le parole *le facoltà sono comuni*. Mi pare che sempre si debba distinguere il potere primitivo dal potere sostituito. E forse si potrebbe con meno parole e più chiaramente dire *il Gran Giudice non ha altrimenti che il generale in capo la facoltà, ecc.*

A voltarla in qualunque modo, mi pare che non potrà avere apparenza né di comunione primitiva di diritti, né di comunione di dipendenza.

RAVINA. Io credo che con questa clausola *salva sempre la suprema autorità del capitano generale*, si viene a dare a questo capitano generale tutte le facoltà possibili: l'articolo del Codice criminale militare dicendo *che potrà dare tutti i provvedimenti che stimerà necessari*, mi pare che non vi può essere il menomo dubbio che questo capitano generale abbia piena autorità.

La cosa mi pare chiara, ed altre parole non fanno che imbrogliare e confondere; anche il dire che potranno e l'uno e l'altro avere facoltà comuni mi pare che confonda le loro attribuzioni, che la clausola migliore, la più chiara, quella che rimuove ogni inconveniente sia questa: *salva sempre la suprema autorità del capitano generale, il Gran Giudice avrà l'autorità di fare, ecc.*

IL PRESIDENTE. La nuova redazione proposta dal deputato Ferraris è del tenore seguente: *Il generale in capo per se medesimo, ed il Gran Giudice colla subordinazione di cui all'articolo precedente, avranno facoltà*

RAVINA. Mi pare inutile, perchè questa subordinazione è già posta nell'articolo, è già accettata e dichiarata nell'articolo secondo; ora è replicato qui che *l'autorità suprema del capitano generale, ecc.* Dunque perchè venire sempre ripetendo questa subordinazione?

IL PRESIDENTE. Vi ha una terza formola del deputato Sclopis.

SCLOPIS. Si unisca a quella del deputato Ferraris.

FERRARIS. Faccio solo osservare alla Camera che non si

tratta di ripetere una parola inutile, ma si tratta di dare più chiarezza alla legge. Nè è questo solo motivo che mi consiglia questa proposizione, ma è principalmente per allontanare il dubbio che vi sarebbe se il generale comandante in capo avesse o non le facoltà enumerate in questo articolo. L'emendamento del deputato Ravina, *salva sempre la suprema autorità*, lascierebbe pur sempre incertezza, ed è necessario che la legge risolva questo dubbio, poichè le facoltà contenute nell'articolo quarto non sono stabilite in alcun articolo di legge attualmente esistente.

IL PRESIDENTE. Domanderò al signor deputato Ferraris se lo propone a nome proprio od a nome della Commissione.

FERRARIS. Io faccio questa proposizione a nome proprio.

RAVINA. Alle medesime obiezioni rispondo colle medesime ragioni; avendo stabilito la supremazia del capitano generale coll'articolo secondo, col dire che il Gran Giudice debba essere da lui dipendente, dico essere inutile ripeterlo, dico che egli è impossibile metterlo in dubbio, dunque perchè venire a confondere le cose con parole soverchie? Le leggi vogliono essere concise, e non deve esservi nulla di inutile.

DURANDO. Per tranquillare il signor deputato Ferraris relativamente a questo articolo, secondo il quale pare a lui che rimarrebbe incerto se al generale in capo conferì le facoltà attribuite al Gran Giudice, osserverò che il Codice penale militare ha già provvisto nell'articolo 150, investendo il generale in capo dell'autorità di prendere tutti quei provvedimenti che crede necessari per la più pronta repressione dei reati. Quindi s'intende che il generale in capo ha il diritto di procedere all'arresto e di convocare un Consiglio di guerra, ecc.

Per queste ragioni io aderisco all'emendamento del deputato Ravina.

IL PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti l'emendamento proposto dal deputato Ravina.

(È approvato).

Ora viene il paragrafo primo dell'articolo quarto: « Di far procedere all'arresto di qualunque persona sospetta. »

SULIS. Il paragrafo primo dell'articolo quarto porta che il Gran Giudice avrà facoltà di far procedere all'arresto. Io mi oppongo alla redazione di questo primo paragrafo, perchè temo che le vessazioni tutte di quella polizia che noi più volte dicemmo di voler sbandire dalle nostre città continuerebbe tuttora ad esistere nell'armata. Per conseguenza ciò sarebbe ingiusto, ciò offenderebbe quei cittadini che per essere soldati non furono perciò posti al bando delle costituzionali garantigie; ciò sarebbe contrario al mantenimento di quei liberali principii che noi tutti abbiamo abbracciati. In virtù di questo paragrafo parmi che il Gran Giudice somigli troppo a quei provveditori veneziani i quali, sotto l'assisa militare, altro non erano che ufficiali del *Consiglio dei Dieci*, e che quindi furono i primi carnefici del Carmagnola.

O il Gran Giudice sarà persona proba, ed allora questo paragrafo rende sospetto il Gran Giudice, lo avvilisce dinanzi all'armata, la quale ricorderà più queste sue attribuzioni di polizia che le sue attribuzioni giudiziarie, le quali, per essere reverende ed efficaci, fa di mestieri principalmente che sieno pure di qualunque intrigo di polizia; od il Gran Giudice sarà persona di non retti principii, ed allora, in virtù di questo articolo, rimarranno legittimati i soprusi tutti e gli arbitrii di cotal uomo. Ben so che qua si addurranno le ragioni di necessità e si alleggerà il sospetto delle spie nemiche, dei tradimenti, dei complotti e di cose simili.

Io non dico già che questi pericoli non siano per accadere,

perchè le sventure passate della Lombardia credo che siano state cagionate più da simili arti che dall'ira di Dio; ma io sono costante nel credere che non debbasi isolare una casa da ogni edificio pel timore che di là possa a lei appiccarsi il fuoco. E se voi, o signori, consentirete al primo paragrafo di questo articolo, isolerete, separerete i cittadini che sono al campo dagli altri che rimangono in città, sebbene per tutti debba essere una la legge; farete di peggio, commetterete la difesa della libertà a coloro che sono privi del primo fondamento di libertà, privi sono di loro individuale sicurezza.

Così dicendo non è mio intendimento di voler affatto distrutto il potere dato al Gran Giudice di arrestare le persone sospette, locchè pare conseguenza di quanto a lui si attribuiva negli articoli precedenti; giacchè so che specialmente in una armata vuolsi badare attentamente affinchè non sia turbato l'andamento di sue regole interne, e non s'introduca il tradimento e lo spionaggio. Pochi sono i nemici generosi, molti coloro che, a somiglianza di Filippo il Macedone, s'affidano più per le vittorie nella corruzione dell'oro che nella potenza delle proprie armi. Ma medesimamente bisogna badare che per la soverchia cura di far sicuro da tali insidie l'esercito nostro, non se gli tolga il diritto delle costituzionali prerogative che sieno compatibili allo stato suo; giacchè io ritorno al mio primo pensiero, che il paragrafo com'è concepito sia un'arma facile a volgersi contro i buoni cittadini che nell'armata serviranno la patria. Quindi è che vado a deporre al banco della presidenza la seguente aggiunta al detto primo paragrafo del quarto articolo; essa è così concepita:

« Rimettendo la persona arrestata al Consiglio di guerra od alle altre autorità competenti a seconda dei casi. »

Io insisto in ciò anche guardando che le facoltà tutte accordate al Gran Giudice negli articoli di già approvati sono meramente giudiziarie, e quindi male si vorrebbe ora diminuire e guastare l'efficacia di esse congiungendole colle odiose prerogative di polizia, senza che esse sieno coordinate colle giudiziarie funzioni.

Con quest'aggiunta io spero che l'autorità del Gran Giudice non sia menomata, che la sublimità delle sue funzioni giudiziarie rimanga più lueggiata, epperò più riverita; e spero massimamente che i nostri soldati, vedendo la cura da noi posta nel farli partecipi delle istituzioni nostre, avranno maggior orgoglio delle loro armi e si persuaderanno che la guerra cui muoveranno è guerra nazionale, il grido che manderanno di evviva all'Italia, grido sì è di libertà.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Avevo chiesto la parola per osservare che è detto al paragrafo primo che il Gran Giudice ha la polizia dell'esercito; in questo si comprende anche la facoltà di far arrestare le persone sospette. Alla polizia appunto si appartiene l'arresto delle spie e simili, poichè queste certamente sono persone sospette. Quindi io credo che siccome nel primo articolo vi è già questa facoltà della polizia generale, si debba togliere questo articolo, perchè è già compreso nel primo.

SULIS. Qualunque sia l'autorità del supremo comandante dell'esercito, io credo che questa fiducia di polizia non possa appartenere al Gran Giudice, chè male combina la facoltà giudiziaria con quella dell'ordine della polizia; imperciocchè le facoltà del Gran Giudice sono reverende appunto per la loro dignità che offuscata rimarrebbe dall'altra; quindi qualunque operazione faccia, deve ridurla a forma giudiziaria; ed appunto proponendo quell'aggiunta, io non dico che il comandante supremo non possa agire colli spicci modi di polizia, ma che questo potere di polizia non debba essere comune al Gran Giudice dell'armata.

IL PRESIDENTE. Si propone adunque la soppressione del paragrafo primo.

SCLOPIS. La Commissione, di cui ho avuto l'onore di far parte, ha senza ponderazione ammessa questa clausola, che il Gran Giudice dell'armata avrebbe il diritto di far arrestare le persone sospette, perchè, illuminata dai consigli di persone dell'arte della guerra, si dovette far persuasa ch'era impossibile di non dare questa latitudine al Gran Giudice, se si voleva veramente che le funzioni di lui giungessero al vero scopo. Io non mi estenderò nell'espore questa necessità delle facoltà date al Gran Giudice.

Io credo che bisogna pensare che lo stato di un esercito è uno stato per se stesso eccezionale, e che in conseguenza conviene stringerne la disciplina in un fascio, bensì compreso nella legalità, ma molto più ristretto che non è quello dell'associazione meramente civile.

Io poi non temo sicuramente che la lealtà dei nostri guerrieri discenda mai nè alle arti del Consiglio dei Dieci, nè a quelle degli Inquisitori di Stato; ma temerei forte se si volesse sopprimere questa specificazione che si è fatta nel paragrafo primo dell'articolo quarto; e se si volesse riferire ad altri casi il provvedimento di polizia affidato in genere al Gran Giudice dell'armata, non vorrei che s'indicasse con tale termine di polizia che chi esercita questa facoltà abbia indifferentemente o nel campo o fuori del campo la facoltà di far arrestare le persone sospette, ed è per questo che io inclinerei a dare con precisione questa facoltà al Gran Giudice dell'esercito nei termini in cui fu concepito questo paragrafo.

RAVINA. Io spero, anzi confido che essendo ognora stato come sono e sarò sempre caldo difensore di libertà, nessuno vorrà credere che io abbia voluto introdurre con questa legge un' podestà arbitraria e conferire al capitano generale degli eserciti un potere tirannico. Egli è appunto perchè io sono amante di libertà, che io sto fermo in questa sentenza; imperocchè, senza buone armi, non si può avere nè libertà, nè indipendenza, nè buone leggi; senza disciplina non si possono avere buone armi, e non si può avere disciplina senza che un'autorità straordinaria sia conferita al capitano generale, al supremo comandante dell'esercito. E già fin di ieri io corroborava la sentenza mia col citare la storia di Roma. Se la vittoria accompagnò quasi sempre le aquile romane, se Roma ha soggiogato il mondo, questo si dovette alla superiore disciplina dei suoi eserciti, perchè vi erano altri popoli di valore eguale, di forza, di corpo superiori. Ognuno sa le grandissime facoltà che erano conferite al dittatore, e che nessuna guerra pericolosa non si faceva quasi mai senza eleggere un dittatore. Noi sappiamo dalla storia romana che, per conservare questa disciplina così indispensabile, così preziosa, Manlio condannava il suo figlio a morte, nè il condannava per altre colpe, se non per avere violata la disciplina; avvegnachè, violandola, questo suo figliuolo avesse riportata una insigne vittoria, fosse tornato dal nemico rifulgente di gloria. Lo stesso esempio lo trovo ripetuto quando, facendo i Romani la guerra contro i Sanniti, guerra gravissima e pericolosissima, Papirio Corsore condannava il giovine Fabio. E quantunque dopo abbia rimessa e condonata la pena perchè il popolo romano ne lo pregò, tuttavia mantenne l'autorità dittatoria ed intatta la disciplina. E che divenne poi l'imperio romano dopochè ebbe perduta la disciplina antica? In primo luogo, soggetto alla tirannide; in secondo luogo, disordinato tanto, che i barbari l'invasero e l'occuparono tutto.

Venendo al medio evo, che cosa erano allora le soldatesche? (nè solamente parlo di quelle nefande compagnie di ventura, ma eziandio dei soldati delle repubbliche e dei reami) che erano

mai? Erano squadre di masnadieri, disonore e infamia della milizia. Ma per passare a memorie recenti ed allegare esempi dei tempi nostri, io ne citerò due principali: l'uno tratto dall'Inghilterra, e l'altro dalla Francia. In Inghilterra, come voi sapete, è tuttavia in vigore quella legge la quale sottopone i soldati alla fustigazione qualora cadano in gravissimi trascorsi. Molti deputati del Parlamento inglese ne chiesero l'abolizione, e fra gli altri l'onorevole mio amico dottore Bawring.

Consentiva la Camera dei comuni ad abolire questa pena, ma il duca di Wellington, la cui autorità certamente nelle cose di guerra deve essere di molto peso, si opponeva e diceva che se si fosse tolta quella pena, la disciplina si sarebbe rilassata e snervata nell'esercito inglese. Io non vorrei già che siffatta pena fosse introdotta nel nostro Codice penale militare, perchè, non essendo presso di noi necessaria, sarebbe ingiusta e crudele: ma non è tale in Inghilterra per la diversità del modo con cui si fanno gli eserciti, non per coscrizione, ma per arruolamento volontario. Anche in Francia allorchè, dopo la rivoluzione del '90, si venne a rivedere il Codice penale militare, si proposero alcune riforme e mitigazioni di pena; ma avvertiva il maresciallo Soult, che se si fossero mitigate le pene, la disciplina degli eserciti ne avrebbe ricevuto grandissimo scapito, e chiamò eresie militari le opinioni di coloro che diversamente pensavano.

Per conseguenza io porto opinione che debba star ferma la legge, perchè non vacilli, ma stia ferma la disciplina. Questa ebbero sempre a cuore sopra ogni cosa i grandi capitani, ed è soverchio ch'io citi fra gli altri Gustavo Adolfo, Federigo II di Prussia e finalmente Napoleone: senza di questa nulla di buono si può fare in guerra. Del resto, io credo che non sia da temere l'abuso di quest'autorità nel capitano generale, perchè egli è il primo interessato ad osservare una severa giustizia e a non fare soprusi, altrimenti perderebbe l'affezione de' soldati; il soldato è il braccio del capitano, il soldato è lo strumento di sue vittorie e di sua gloria. Credete voi dunque che egli voglia sì facilmente incrudelire? Ma poniamo che il facesse, non esiste il potere esecutivo a cui il capitano debbe rendere severo conto? Se trascorso vi fosse per parte sua, egli potrebbe essere denunciato non solamente dal Gran Giudice, ma da qualunque soldato. Noto poi che in un Governo costituzionale vi è un Parlamento, il quale può domandare conto degli abusi commessi da capitani in guerra; noto che vi sono le cento e cento trombe della stampa che possono far conoscere questi abusi.

Mi pare per conseguenza che non si debba diminuire l'autorità suprema a capitani comandanti in capo, e se si volessero stabilire tutte le guarentigie che sono stabilite a cittadino, certamente sarebbe impossibile il mantenere questa disciplina; vorrete voi dunque introdurre il giudizio de' giurati nei consigli di guerra? Bisognerebbe cambiare la natura delle guerre e degli eserciti per voler introdurre queste guarentigie che sono per i cittadini. Del resto, questa legge è fatta, come si diceva da principio, solo per il tempo di guerra; in tempo di pace, sicuramente io mi guarderei di conferire al capitano generale tutte le facoltà che ci sono date in quella legge: per conseguenza credendo io che questa legge avrebbe per effetto di migliorare la disciplina militare che gran detrimento pativa in questi ultimi tempi, essa debba essere dai suffragi della Camera approvata e sancita.

GUGLIANETTI. Io sono pienamente d'accordo col preopinante che ci vuole tutta la severità nella legge come nella sua esecuzione per mantenere la disciplina; ma non credo che sia perciò necessario il dare questa facoltà straordinaria di far procedere all'arresto di qualunque persona sospetta, e ciò nè

lo prova il ministro stesso, il quale non ha chiesto questa facoltà. E perchè dunque noi vogliamo introdurre delle nuove facoltà che egli non ci ha domandato, mentre pur sembra che possa, col mezzo proposto, ottenere la disciplina? Quindi io credo che sarebbe più convenevole consiglio l'ommetterlo. Osservo poi che nel modo con cui è concepita questa facoltà, e dalle parole che precedono, ne possono venire degli inconvenienti che pure molto importerebbe lo escludere. All'art. 1° si dice *durante la presente guerra*, quindi si richiede, egli è vero, che si sia in istato di guerra; ma dal marzo passato in qua noi siamo in istato di guerra.

Combinando questa proposta coll'art. 4°, questo Gran Giudice, se fosse tosto nominato, avrebbe facoltà, anche nel limite dello Stato, di far procedere all'arresto di qualunque persona sospetta. Dal che appare come, unendo queste due idee, trattisi qui di una facoltà, la quale non sarebbe forse nemmeno esercitata dal Gran Giudice, ma che però potrebbe ingenerare un certo pericolo, perchè qualunque cittadino potrebbe essere arrestato a titolo di sospetto. Dunque, se si ritiene che noi siamo in istato di guerra, e che queste facoltà di Gran Giudice si possono esercitare nello stato presente delle cose, vedesi che esse ponno far temere che si voglia attentare alla libertà cittadina. Epperò propongo di abolire intieramente questo primo paragrafo dell'articolo 4°, cioè che il Gran Giudice abbia facoltà di far arrestare qualunque persona sospetta; tanto più, come ripeto, che lo stesso ministro non avendo creduto necessario, per riguardo alla polizia dell'esercito, di attribuire alle autorità militari maggiori poteri, non pare sia il caso di concedere più di quello che ci si domanda.

IL MINISTRO DELLA GUERRA. Io credo infatti che sia inutile il mettere quell' articolo, perchè potrebbe nascere il dubbio che ai superiori potesse essere levata la facoltà di far arrestare le persone sospette. Io credo che chi ha fatto la guerra sia benissimo che nei campi l'esercito è sempre seguito da una turba di gente, fra la quale sono innumerevoli spie. Che se si mette in dubbio la facoltà di arrestare, ne verranno gravissimi inconvenienti.

A chiunque si chieda fra quanti hanno fatta la guerra, odesi che uno dei più gravi incomodi è quello d'essere assediati, seguitati, come sogliono fare i *requins* coi bastimenti, dalle turbe di coloro che vendono vino, acquavite, ecc., il maggior numero dei quali sono spie. Ora la facoltà di arrestare queste persone non vuol restringersi al Gran Giudice, ma bisogna che l'abbiano tutti nel condannarli; poi si va secondo le regole di giustizia, ma intanto fa d'uopo che si possano liberamente arrestare.

SULIS. Se l'onorevole deputato Ravina vuol osservare che io non ho menomamente contraddetto al potere del comandante supremo, in cui anch'io credo che debbansi concentrare molti poteri, ma che solo io affermai non convenire che il Gran Giudice, che è meramente funzionario giudiziario, ritenga le potestà di polizia o le eserciti, non subordinandole alle giudiziarie forme, io credo che noi saremo d'accordo.

RAVINA. Quest' autorità di polizia che si vorrebbe negare in questo articolo, è già stata, mi pare, concessa nell'articolo 2°.

IL PRESIDENTE. Debbo annunziare alla Camera un nuovo emendamento proposto dal deputato Sineo, così concepito:

« 1° Di far procedere all'arresto di qualunque persona sospetta che si ritrovi nei siti in cui la guerra si combatte. »

RAVINA. Dirò due parole al deputato Sulis, e poi dirò qualche cosetta circa la proposta del deputato Sineo.

A me pare che questa autorità di polizia che si vorrebbe negata in questo articolo 4°, sia già stata conferita negli articoli

precedenti, che già furono messi a partito e vinti. Non vedo perchè non si darà anche al Gran Giudice questa autorità di vigilare, come si dà al comandante in capo; anzi l'autorità di vigilare deve essere comune. Se si trattasse di punire, oh! certamente no; il punire toccherà al tribunale, cioè al Consiglio di guerra; laddove la vigilanza esser debbe comune a tutti, anche ai semplici soldati: se un soldato fosse da un individuo qualunque sollecitato a disertare, ei lo potrebbe prendere per il collo come colto in flagrante, e consegnarlo alla forza.

La proposta poi del deputato Sineo, che vuole limitare questa autorità nel tempo di guerra, nel luogo solamente dove la guerra è guerreggiata, a me pare che ne restringa troppo l'applicazione.

Seduttori di soldati possono insinuarsi dappertutto. Poniamo che uno di questi contaminatori s'introducesse ne' quartieri e dicesse a un soldato: se tu volessi disertare, io ti darei tanti scudi: non potrebbe costui essere immediatamente arrestato? Altrimenti facendo, si aprirebbe la porta a quella pestilente lue delle spie che tanto pregiudizio sogliono recar nelle guerre, e che particolarmente nell'ultima di immensi mali ci fu cagione. E non sappiamo noi egualmente che in questo stato di cose ove ci troviamo, nè di guerra nè di pace, molti de' nostri soldati furono tentati, insubordinati, e che si cercò in ogni modo di sedurli? Mi pare adunque opportuno il lasciare quell'articolo come sta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Mi pare che con poche parole si possa togliere questo dubbio; dicendo, invece del *luogo dove si combatte la guerra — dove sono le truppe accantonate*.

SINEO. Il mio emendamento non sarà forse ancora maturato nel suo tenore, ma è necessario che vi sia qualche cosa di simile, perchè la proposizione come sta scritta sarebbe troppo generale. Se si concedesse la facoltà portata dal progetto della Commissione al Gran Giudice di poter procedere all'arresto di qualunque persona sospetta, allora egli potrebbe in qualunque parte dello Stato, e per qualsiasi motivo, in luogo anche lontano da quello in cui sono i soldati accantonati, procedere all'arresto dei cittadini; il che sarebbe una potestà veramente esorbitante che si concilierebbe male colla libertà individuale: non vi può avere nulla di simile in un paese costituzionale contro i semplici cittadini, e contro coloro che non appartengono alla milizia: sarebbe porre in istato d'assedio l'intero regno. Dunque la proposta in questi termini non è ammissibile, e bisognerà adottare una limitazione. Io riconosco perfettamente col deputato Ravina che bisogna dare all'autorità militare tutte le facoltà possibili, acciocchè le spie, gli esploratori sieno prontamente conosciuti ed arrestati. Osservo tuttavia che il caso cui accennava il deputato Ravina, cioè di chi viene per corrompere un soldato, non sarebbe caso di semplice sospetto; anche secondo le regole ordinarie si può punire immediatamente un simile attentato. Ad ogni modo io rimetto ogni cura al deputato Ravina per ispiegar meglio il pensiero che si contiene in questo articolo; ma insisto acciocchè non sia votato l'articolo puro e semplice come lo propone la Commissione.

IL MINISTRO DELLA GUERRA. Io ringrazio il signor deputato Ravina per avermi prestato mano a sostenere la disciplina nell'esercito, citando gli esempi e le massime con cui si sostiene la disciplina militare; ma io ripeto che non è necessario quest'articolo, perchè intorno alla disciplina militare abbiamo bastanti regolamenti. La legge è per sé abbastanza chiara, e giacchè quest'articolo può ingenerare alcuni sospetti, ai quali sicuramente la Commissione non ha pensato, sarei d'avviso che s'avesse a sopprimere. (*Bene!*)

IL PRESIDENTE. Sonvi tre proposizioni; la prima è del deputato Sulis:

« Rimettendola al Consiglio di guerra, od alle altre autorità competenti, a seconda dei casi. »

La seconda del deputato Sineo, cioè:

« Di far procedere all'arresto di qualunque persona sospetta che si ritrovi nei siti in cui la guerra si combatte. »

La terza è una proposizione di soppressione di questo intero paragrafo.

SULIS. Io subordino la mia proposizione alla soppressione del paragrafo, perchè, tolto esso, io sono vieppiù soddisfatto.

IL PRESIDENTE. Dunque incomincio dal mettere ai voti la soppressione di questo paragrafo.

(È soppresso).

Leggerò il paragrafo secondo, ora divenuto primo:

« 1° Di avocare dal Consiglio di guerra di una divisione quelle cause che per qualche grave motivo giudicherà conveniente di delegare ad un altro Consiglio. »

Se non v'ha chi domanda la parola su questo paragrafo, lo pongo ai voti.

CRETIN. Non approvo il progetto della legge in generale per i motivi già svolti. Qualora il progetto sia adottato, mi pare che queste parole di *avocare* e di *delegare* non sieno più costituzionali, giacchè lo Statuto ha dichiarato che le avocatorie non si possono più ammettere. Vi è nel Codice di procedura penale un capo relativo a qualche cosa di simile, cioè alla *rimessione* delle cause che si fanno da un tribunale ad un altro, o da un magistrato ad un altro, e questa è l'espressione che si è adottata. Mi sembra quindi che la parola più conveniente è quella di *rimettere*, e questa io proporrei in sostituzione di quella di *avocare*.

IL PRESIDENTE. Il deputato Cretin propone un emendamento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io non posso acconsentire alla proposta del deputato Cretin. La facoltà di rimettere, se la intendiamo nel senso che possa togliere da un tribunale per dare ad un altro, significa precisamente quello che si vuole intendere colla parola *avocare*; è la parola propria, perchè spiega come toglie alla cognizione di un tribunale, e la dà ad un altro. Se poi non la vogliamo intendere in questo senso, questa facoltà sarebbe assolutamente sovvertita, perchè bisognerebbe che questa rimessione fosse fatta dallo stesso tribunale che ne è investito; ma di questo modo si darebbe ai tribunali una facoltà che è molto esorbitante, una cognizione *a priori* non delegata costituzionalmente; perchè non si verrebbe allo scopo della legge, il quale è che alcune volte può esservi alcun dubbio se sia un caso da deferirsi piuttosto ad un tribunale che ad un altro, supposizione che si getta su quel tribunale stesso, di modo che è conveniente il dire che il voler poi trasportare nel campo militare, quando si combatte la guerra, le franchigie costituzionali, è assolutamente ciò che non si può ammettere, perchè nel campo militare ci vuole un governo militare; di modo che deve bensì essere giusto e regolato da leggi, ma deve avere tutte le forze di un governo dittatoriale.

Alcune voci. Ai voti!

CRETIN. I motivi per cui si accorderebbe la facoltà di avocare e delegare sono assolutamente li stessi che nel Codice di procedura penale hanno fatto adottare la parola *rimettere*; colla parola *avocare* si toglie propriamente la giurisdizione, e colla parola *delegare* si istituisce un nuovo tribunale, ed è questo specialmente proibito dallo Statuto; invece che colle parole già usate nel Codice di procedura penale si conserverebbero anche in questa processura quelle espressioni che sono già ricevute nel Codice di procedura generale.

IL PRESIDENTE. Domando al deputato Cretin quale parola vuole sostituire.

CRETIN. Vorrei sostituire alla parola *avocare* la parola *rimettere* semplicemente.

MICHELENI G. B. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. Prima deve essere appoggiato. Chiedo perciò alla Camera se intende appoggiarlo.

(È appoggiato).

MICHELENI G. B. Mi pare che... (*rumori*) Essendo appoggiato, domando se posso parlare.

IL PRESIDENTE. Ha la parola.

MICHELENI G. B. Mi pare che meglio si raggiungerebbe l'intendimento dell'autore dell'emendamento sostituendo la parola *trasferire* a quella di *rimettere*, la quale presuppone che il Gran Giudice già abbia presso di sé la causa di cui si tratta; laddove il vocabolo *trasferire* indica entrambi i passaggi, cioè da un Consiglio di guerra al Gran Giudice, e da questo ad un altro Consiglio di guerra.

CRETIN. Io non ho difficoltà alcuna di ammettere la parola *trasferire*.

BARBAROUX. Farò osservare che in sostanza il vocabolo *trasferire* è sinonimo di *avocare*, solo che questo è il vocabolo legale ricevuto, e l'altro no; onde io insisterei perchè si mantenesse la redazione primitiva, e non si facesse questa mutazione.

IL PRESIDENTE. Leggo adunque l'articolo così emendato.

Se nessuno domanda la parola, lo metterò ai voti.

(È rigettato).

Pongo adunque ai voti questo paragrafo, come sta nel progetto della Commissione.

(È approvato).

Si viene ora al paragrafo terzo, che prende il luogo del secondo:

« Di convocare Consigli di guerra straordinarii nei casi in cui la lontananza del luogo del commesso delitto dal Consiglio divisionario così possa richiedere. »

BARBAROUX. Io propongo che al vocabolo *delitto* si sostituisca quello di *reato*, come più appropriato.

FERRARIS. Quanto a me non ho difficoltà di aderire a questa sostituzione di vocabolo.

IL PRESIDENTE. Lo pongo ai voti così emendato.

(È approvato).

Rimane il 5° ed ultimo paragrafo che, attesa la soppressione del 1°, diviene il 4°.

« Di provocare la formazione dei Consigli di guerra subitanei di cui parla l'art. 155 del Codice penale militare, sempre quando non siano già stati formati da chi s'aspetta colla voluta prontezza. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il deputato Barralis ora proporrebbe un 4° paragrafo di aggiunta così concepito:

« Di presiedere i Consigli di guerra, quando non abbia esso stesso ordinato l'arresto di chi debba essere giudicato, e non abbia concorso agli atti di istruttoria del procedimento. »

Il deputato Barralis ha facoltà di parlare per isviluppare la sua proposizione.

BARRALIS. Signori, ove la legge proposta non venga ritirata dal Ministero, siccome questi ne manifestava ieri l'intenzione, a me pare assurdo lo istituire un Gran Giudice dell'esercito e non dargli la facoltà di giudicare, riflettendo massimamente che da questa non può derivarne pericolo alcuno, mentre è deciso che si lascia, come lasciar si deve, al

generale in capo il dritto assoluto di ordinare e di sospendere l'esecuzione delle sentenze.

Se non si vuole che questo Gran Giudice prenda parte ai giudizi dei Consigli di guerra, facciasi di lui un grande commissario ordinatore, o meglio pure un grande accusatore militare; se no, abbandoniamone l'idea e limitiamoci ad accrescere semplicemente le attribuzioni dell'uditore generale di guerra presso l'armata, senza creare un altro ufficio, un'altra dignità, che l'onorevole signor ministro della guerra medesimo confessava non essere indispensabile a riconstituire la disciplina e a mantenere il buon ordine nell'esercito, e che i deputati miei amici capitano Lyons ed avvocato Bunico dimostravano essere inutile e pernicioso. L'istituzione poi d'un Gran Giudice presso l'esercito in tempi di guerra non è istituzione nuova, non è istituzione di cui non si abbia esempio: l'Assemblea costituente di Francia l'adottava col suo decreto del 22 settembre 1790, e creava effettivamente il Gran Giudice militare presso l'armata.

Ma notisi che nell'istituirlo gli si dava appunto la facoltà ed anzi l'obbligo di convocare i Consigli di guerra, di presiederli e di giudicare.

È vero che collo stesso decreto l'Assemblea nazionale istituiva i giurati militari presso ogni divisione dell'esercito, ai quali era commesso l'esame dell'ammissibilità dell'accusa, della sussistenza dei fatti e della reità o no degli inquisiti; cosicchè il Gran Giudice, a cui erano aggiunti due assessori designati fra i commissari di guerra, non era chiamato insieme a costoro che ad applicare le disposizioni della legge penale dopo la dichiarazione del giuri. Ma sta sempre che egli esercitava le funzioni di giudice, presiedeva i Consigli di guerra, interrogava all'udienza gli accusati, dirigeva i dibattimenti e, raccolti i voti, motivava la sentenza e la pronunciava. Dunque, o deve dimettersi il proponimento di creare un Gran Giudice militare, o deve darsi a costui, se non l'obbligo, almeno la facoltà di presiedere i Consigli di guerra e prendere parte ai loro giudizi.

Tale d'altronde era il pensiero dell'onorevole signor ministro di guerra e marina, siccome l'aveva espresso chiaramente nell'articolo terzo del suo progetto di legge, essendo egli ben convinto che v'ha assurdità e anomalia nel creare un giudice a cui sia interdotta la facoltà di giudicare.

Però non vorrei che questo Gran Giudice potesse intervenire in quei Consigli di guerra nei quali avesse a giudicarsi taluno che fosse stato arrestato d'ordine di lui, e nemmeno quando costasse avere egli concorso in qualche maniera alla formazione degli atti d'istruttoria e di procedimento; giacchè in questi casi mancherebbe quella sufficiente garanzia d'imparzialità che è tanto più necessaria nell'amministrazione della giustizia militare, in quanto che i giudizi sono più spediti e le pene sono sempre severissime.

D'altronde gl'inquisiti avrebbero, senza dubbio, nei previsti casi il diritto di ricusare il Gran Giudice; locchè toglierebbe alla personale dignità del medesimo quel prestigio di forza e di grandezza, da cui deve essere circondato.

In conseguenza io sono d'avviso che se, come il dissi da principio, non si ritira dal Ministero la legge cadente in discussione, sia conveniente e ragionevole che la Camera adotti l'aggiunta da me proposta in fine dell'articolo 4 del progetto della Commissione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Il sig. deputato Barralis ha notato un inconveniente che esisteva nella denominazione di Gran Giudice data a questo magistrato, il quale piuttosto eserciterebbe essenzialmente la funzione di grande accusatore. Per rimediare a questo inconveniente suggerisce

questo alinea, il quale attribuisce a questo funzionario anche alcune facoltà giudicarie e veramente giudicatorie. Ma io credo che ciò poco importi al caso nostro, quando le di lui attribuzioni siano ben definite e che quindi si veda dal complesso della legge che questo funzionario non ha altra facoltà se non quella di grande accusatore. Siccome l'accusare, presso di noi, è anche una facoltà che appartiene all'ordine giudiziario, mi pare che non vi sia un grande inconveniente nel lasciargli questo titolo. Ma avrebbesi bensì un grave inconveniente nel dare la facoltà di giudicare a quella persona la quale esercita l'ufficio di accusatore. L'ufficio di accusare rende un po' più proclive a vedere negli atti il carattere di reato, e tutti quelli che alquanto attesero alle cause criminali, credo che per propria esperienza potranno testimoniare la verità e la giustizia di questa osservazione.

Pertanto sarebbe molto nocivo, secondo me, che coll'idea di giustizia si commettesse anche la facoltà di giudicare a chi ha incontrato quest'abitudine, e si è avvezzato a vedere le cose a questo modo.

Laonde tra un inconveniente di nomenclatura ed un inconveniente di sostanza, preferisco un inconveniente di nomenclatura. Rigetto in conseguenza l'emendamento del deputato Barralis.

IL PRESIDENTE. Domanderò se l'aggiunta del signor Barralis è appoggiata.

(Non è appoggiata).

Passiamo all'articolo 5º, ora articolo 4º:

« L'accusato che avesse giusti motivi di ricusare uno o più de' suoi giudici, dovrà proporre tali motivi allo stesso Consiglio cui è sottoposto; ed il Consiglio ne giudicherà sommariamente, chiamati in ogni evento altrettanti supplenti in surrogazione derogando in ciò all'articolo 29 della legge del 10 ottobre scorso. »

LONGONI. Il Codice penale militare accordava all'inquisito la facoltà di ricusare uno dei giudici senza addurne motivo. L'articolo 5º della nuova legge autorizza i Consigli a giudicare sommariamente sui motivi che avesse l'accusato di ricusare uno o più di questi giudici. Fra questi giusti motivi che l'accusato può avere, ve ne possono essere di quelli che, o feriscano l'amor proprio, o siano anche poco onorevoli per il giudice di cui si domanda l'esclusione. Il militare, scontata la sua pena, se questa non è infamante, ritorna al corpo al quale appartiene, e dove chi fu suo giudice debb'essere nuovamente suo superiore. Quindi se l'avesse offeso, col ricusarlo, dovrebbe temere forse che questi gli facesse poi sentire troppo grave il peso della sua superiorità. Laonde v'ha pericolo che rinunzi al vantaggio che gli accorda la legge per evitarsi dispiaceri in avvenire. Di più anche quando aveva il diritto di ricusare il giudice, il più delle volte di mala voglia, e ben sovente, se non stimolato quasi dal difensore, non approfittava di questo vantaggio della legge, per timore di indisporre a suo riguardo i membri del Consiglio di guerra. Nell'appoggiare quindi in complesso l'art. 5º, io sarei d'opinione di modificarlo a vantaggio dell'inquisito in questo modo:

« L'accusato avrà il diritto di ricusare uno dei giudici senza addurne il motivo; e qualora avesse giusti motivi di ricusarne più di uno, dovrà proporli allo stesso Consiglio cui è sottoposto, ecc. »

IL MINISTRO DELLA GUERRA. Non trovandovi inconveniente di sorta, io accetto molto volentieri questo emendamento.

IL PRESIDENTE. Dimanderò se la proposizione del deputato Longoni è appoggiata.

(È appoggiata).

Se nessuno domanda la parola, rileggo l'articolo; esso sarebbe concepito così:

« L'accusato avrà il diritto di ricusare uno dei giudici senza addurre il motivo; e qualora avesse giusti motivi di ricusarne più d'uno, dovrà proporre tali motivi allo stesso Consiglio cui è sottoposto; ed il Consiglio ne giudicherà sommariamente, chiamati in ogni evento altrettanti supplenti in surrogazione, derogando in ciò all'articolo 29 della legge del 10 ottobre scorso. »

MICHELINI G. B. Mi pare che nell'emendamento proposto dal signor Longoni (*Rumori e segni d'impazienza*), dove dice *giusti motivi*, si deve sopprimere la parola *giusti*, perchè non è necessario di specificare tali motivi, i quali non si può sapere se siano giusti o no.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Mi si fa osservare dal ministro della guerra che questa disposizione si trova già nei regolamenti che sono in vigore. Allora veramente sarebbe inutile, perchè non opportuna all'ordine della legge che è quella che regola le facoltà di questi Consigli. Non occorre di procedere a questa aggiunta, se già si trova prevista nel regolamento.

IL MINISTRO DELLA GUERRA. Questo articolo era stato introdotto quando si trattava che il Gran Giudice dovesse ingerirsi in tutti gli atti, in tutte le spese del Consiglio di guerra, che cioè questo genere di Consigli di guerra fosse diverso da quelli che sono stabiliti dal regolamento. Io trovo più semplice ancora di togliere l'articolo. (*Gazz. P.*)

LONGONI dichiara di ritirare il suo emendamento (*Verb.*)

IL PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione dell'articolo.

(È soppresso).

Leggo ora l'articolo 6° diventato articolo 4°:

« Nei casi previsti dai numeri 3 e 4 dell'articolo 4°, i Consigli di guerra si straordinari che subitanei potranno anche esser composti di cinque giudici compreso il presidente, ed i giudici potranno venir scelti nei gradi della milizia, non però inferiori a quello di sottotenente. » (Fo osservare che nell'articolo del ministro si diceva: « ed i giudici scelti nei vari gradi della milizia. »)

IL MINISTRO DELLA GUERRA. Per lo stesso motivo per cui or ora proponeva la soppressione dell'articolo 5°, io propongo egualmente la soppressione di questo; il motivo è chiaro: egli è perchè questi articoli erano necessari quando si trattava del Gran Giudice; adesso non è più il caso. I rego-

lamenti di disciplina militare, dove trattano degli uffici del Consiglio di guerra, sono chiari abbastanza.

IL PRESIDENTE. Si propone la soppressione dell'articolo già 6° ora 4°.

(È soppresso).

Leggerò l'articolo già 7.° che ora, attesa la soppressione dei tre precedenti, diventa 4.°:

« Vi sarà presso il Gran Giudice d'armata un uditore di guerra specialmente incaricato di procedere all'istruttoria di quelle cause che gli saranno dal medesimo commesse.

« Questo uditore adempirà inoltre a tutte le incumbenze attribuite al vice-uditore generale di guerra presso l'esercito dalla legge 10 di ottobre ultimo scorso. »

PERNIGOTTI. Domando la parola.

Trovo che nel complesso degli articoli di tutta la legge non si è fatto alcun cenno dello stipendio che avrà questo Gran Giudice... (*Rumori prolungati e confusione di voci diverse*).

IL PRESIDENTE. Se non vi è altri che domandi la parola su questo articolo, lo metto ai voti.

La Camera vuole che lo divida nelle due sue parti?

Voci diverse. No! no!

(È approvato)

Alcune voci. Lo squittinio subito.

ALTRE VOCI. No! sì!

IL PRESIDENTE. Si passa allo squittinio segreto per la votazione sul complesso della legge.

Vi si procede; eccone il risultato:

Votanti	126
Maggioranza	64
Voti favorevoli	62
Voti contrari	64

La Camera rigetta.

La seduta è quindi levata alle ore 5 1/2 (*Gazz. P.*)

Ordine del giorno per domani all'una pomeridiana.

1° Relazione intorno a nuove elezioni.

2° Sviluppo di proposizioni presentate dai deputati Brunier e Pescatore.

3° Rapporto sulla legge per pensioni e sussidi alle vedove e ai figli di militari.

4° Relazione su petizioni dichiarate d'urgenza.